

DELIBERA 303/2023/CRL/UD del 16/6/2023
M. Rxxx S.A.S. DI M. Fxxx & xxx / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/477893/2021)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del **16/6/2023**;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito “*Regolamento Indennizzi*”;

VISTA l'istanza di M. Rxxx S.A.S. Dxxx M. Fxxx & xxx del 24/11/2021 acquisita con protocollo n. 0460588 del 24/11/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

La controversia verte, in estrema sintesi e nella ricostruzione fornita dall'istante, sull'illegittima cessazione della linea business n. 0771.820xxx e sulla conseguente perdita della relativa numerazione. Assume l'istante di aver effettuato al Gestore erronei pagamenti di fatture per importi non dovuti, per complessivi €891,43. In ragione del maggior credito vantato, l'istante chiedeva il rimborso degli importi dovuti e contestualmente sospendeva il pagamento delle fatture emesse da TIM. Poste tali premesse, l'Operatore considerata erroneamente la morosità dell'istante procedeva in data 20.07.2020 a sollecitare il pagamento dell'insoluto e – con decorrenza dal 1.09.2020 – alla sospensione dell'utenza con relativa cessazione della numerazione in parola. Sul punto deduce di aver effettuato una richiesta di rimborso in data 28.08.2020, un sollecito in data 3.11.2020 ed un intervento legale del 9.11.2021 a mezzo del quale l'istante rinunciava alla riattivazione dell'utenza (tutti versati in atti). In ultimo assume di aver formalizzato, senza esito, nel mese di luglio 2021 richiesta di attivazione della linea a mezzo GU5, nonché di aver successivamente saldato in favore di TIM la morosità rivendicata dal Gestore con bollettino dell'11.06.2021. Premesso quanto sopra richiedeva: i. il rimborso di € 891,43 quale maggior credito vantato nei confronti dell'Operatore; ii. indennizzo di € 13.020,00 per la sospensione illegittima della linea; iii. indennizzo di € 6.000,00 per perdita della numerazione; iv. rimborso di € 543,97 per quanto indebitamente percepito con il pagamento dell'11.6.2021; v. indennizzo di € 300,00 per mancata risposta a reclamo; vi. storno insoluti; vii. rimborso spese per la procedura di definizione. Quantificava gli importi complessivi dovuti in € 20.755,40.

2. La posizione dell'operatore

Si costituiva con memoria difensiva di parte del 10.10.2022 l'Operatore TIM, il quale, in via preliminare e nel rito, eccepiva l'inammissibilità dell'istanza rilevando la natura dichiaratamente risarcitoria della medesima in quanto “(...) svincolata dalle ipotesi normativamente previste ex delibera 347/18/CONS e, dunque, dotata di funzione satisfattiva e non meramente compensativa, con conseguente inammissibilità giusto quanto previsto dell'art. 20 co. 4 e 5 della Delibera AGCOM 359/19/CONS ("L'Organo Collegiale...con il provvedimento che definisce la controversia ordina all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno"). A tutto concedere, come

da giurisprudenza costante anche dell'Ag.com, la richiesta avversaria, potrebbe – ove ne ricorressero i presupposti (circostanze che nel caso di specie si contesta fermamente) essere ricondotta nell'alveo degli indennizzi previsti dalle Carte dei Servizi e/o dalle Condizioni generali di contratto dell'operatore convenuto (v. sul punto, Corecom Emilia-Romagna Determinazione n. 1/11 e altre conformi: "Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della delibera Agcom n. 173/11/CONS, le richieste che possono essere esaminate dall'Autorità sono ope legis limitate, in fatto di indennizzi, a quanto previsto "dal contratto, dalle carte dei servizi nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità". Il principio di tutela del contraente più debole deve pertanto condurre alla rettifica delle istanze inesatte, con la conseguenza che le domande di risarcimento danni devono essere qualificate come domande di indennizzo contrattuale"). Pertanto, nella denegata ipotesi in cui le eccezioni svolte non dovessero essere accolte, TIM potrà tutt'al più, ove dovessero ricorrerne i presupposti (quod non), indennizzare l'istante ai sensi della legislazione di settore vigente, dovendo invece essere respinta ogni richiesta pecuniaria generica, non provata e, ad ogni buon conto, di importo eccessivo. Si domanda, pertanto, in via preliminare che la domanda risarcitoria formulata dall'istante venga dichiarata inammissibile, perché formulata in violazione dell'art. 20 co. 4 e 5 della Delibera AGCOM 359/19/CONS". Inoltre nel merito, l'Operatore testualmente osservava quanto segue: "Le avverse deduzioni e richieste sono generiche, infondate per diversi motivi e, comunque, sono totalmente prive di riscontro documentale. In particolare, la parte istante sostiene di aver subito una doppia fatturazione e che l'insoluto maturato avrebbe portato alla illegittima disattivazione della linea n. 0771820044. Sulla scorta di tali presupposti, domanda di ottenere storni, rimborsi e indennizzi. Tuttavia, nella descrizione dei fatti, controparte si limita a rivolgere all'operatore contestazioni generiche. Non viene, infatti, indicata la data in cui i pagamenti contestati sarebbero stati effettuati a favore di TIM; non è indicata nemmeno la data in cui la linea n. 0771820044 sarebbe stata sospesa e poi cessata; informazioni tutte indispensabili anche per consentire alla società una adeguata difesa. Ad ogni buon conto, TIM eccepisce l'infondatezza e la mancanza di prova delle allegazioni avversarie; l'istante, invero, non ha fornito prova alcuna degli addebiti contestati e, soprattutto, non ha allegato né provato la fonte negoziale del rapporto che si pretende inadempito da TIM. La medesima genericità ed indeterminatezza si rinviene nella formulazione delle domande relative alla pretesa sospensione/cessazione amministrativa della linea. L'istante, infine, non ha depositato le fatture oggetto di contestazione, per le quali oggi viene richiesto lo storno. La controparte, infatti, assume di aver erroneamente pagato due volte alcuni conti telefonici, ma in sede di definizione, non vengono indicati né allegati gli stessi. L'istante, infatti, si limita a depositare alcuni pagamenti effettuati da tale CURCIO EMILIA, soggetto peraltro estraneo al presente giudizio. Invero, in termini generali, in caso di domanda di storno/rimborso, sulla parte istante grava sempre l'onere di depositare tutte le fatture contestate, precisando le singole voci per le quali si richiede il rimborso o lo storno. In mancanza di tale allegazione a sostegno delle richieste formulate, l'istanza risulta generica e indeterminata "... stante l'impossibilità di accertare l'"an", il "quomodo" ed il "quantum" della fatturazione asseritamente indebita" (ex multis Delibera Agcom n.

73/17/CONS). Del resto, tale impostazione è seguita in maniera condivisa da molteplici precedenti pronunce, in virtù delle quali è stato appunto stabilito il mancato accoglimento della domanda "non avendo l'utente prodotto copia delle fatture di cui chiede lo storno" (v., ex multis Corecom Lazio, Delibera DL/193/15/CRL e Delibera DL 186/15/CRL, ai sensi della quale "la richiesta di storno delle fatture non può essere accolta per il mancato deposito delle stesse"; ed anche Agcom, del.n. 161/16/CIR per la quale "non possono essere disposti rimborsi di fatture qualora l'istante non depositi in atti copia delle fatture contestate e prova dell'avvenuto pagamento, risultando in tal caso la domanda generica"). Controparte, dunque, non ha adempiuto l'onere di allegazione e men che meno quello di produzione documentale gravante sulla stessa" Sempre nel merito, l'Operatore contestava le doglianze avversarie in punto di storno, stante l'insussistenza di fattispecie suscettibili di valutazione ai fini della liquidazione di indennizzi. In particolare, TIM osservava che: "(...) controparte sostiene che TIM avrebbe operato una sospensione /cessazione amministrativa della linea 0771820044, sulla scorta di insoluti asseritamente non dovuti. Ferma l'assenza di alcuna indicazione circa le voci contestate e il relativo ammontare, si deve rilevare come in realtà, tali deduzioni siano comunque totalmente destituite di fondamento. Le richieste avversarie non trovano, infatti, alcuna conferma nei sistemi di TIM, in quanto l'operatore ha interrotto l'erogazione dei servizi sulla linea 0771820044, a fronte della gravissima morosità maturata dall'istante, per il mancato pagamento di conti emessi per la linea stessa. Nei sistemi di TIM, infatti, risulta la seguente situazione contabile, relativamente alla linea n. 0771820044: le fatture n. 2020/8N00176302 di €166.42 con scadenza 13/07/2020; n. 2020/8N00229428 di €175.17 con scadenza 14/09/2020; n. 2020/8N00293197 di €157.00 con scadenza 13/11/2020; n. 2020/8N00352003 di €166.42 con scadenza 13/01/2021; n. 2021/8N00048449 di €143.17 con scadenza 13/03/2021; n. 2021/8N00102385 di €77.38 con scadenza 10/05/2021 sono state saldate tutte con un notevole ritardo ovvero il 1/07/2021. Sulla scorta di tale grave inadempimento TIM ha proceduto, prima alla sospensione e, poi, alla cessazione amministrativa dell'utenza, previo regolare avviso dell'istante, da ultimo con pec del 10.12.2020 (Doc.1-3), in applicazione dell'art. 19 e 20 delle Condizioni generali di contratto applicabili alla fattispecie de qua (Doc.4). Si segnala, peraltro, che a sistema non risultano, a nome della Marcone, gli invocati pagamenti indebiti o duplicati che avrebbero legittimato l'istante ad omettere il saldo delle fatture emesse da TIM tra il mese di luglio 2020 ed il mese di maggio 2021. La controparte, infatti, allega delle contabili di bonifico emesse a favore di TIM da tale Sig.ra Emilia Curcio, soggetto estraneo al presente procedimento e, comunque, differente dall'intestatario della linea oggetto di contenzioso. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, anche a fronte di una presunta (e comunque non documentata) esistenza di rispettive poste debitorie/creditorie tra le parti, la controparte non era legittimata autonomamente ad operare la compensazione dovendo, almeno, sul punto chiedere ed ottenere l'assenso di TIM. Pertanto, la condotta posta in essere dall'esponente società non potrebbe, comunque, essere ritenuta contra jus, perché esattamente prevista dal contratto e ricadente nell'ambito di un'attività gestionale poste a tutela del diritto di credito vantato dall'operatore, certamente insuscettibile di indennizzo, perché oggetto di apposita

previsione contrattuale, conosciuta ed accettata dall'istante al momento dell'attivazione dei servizi. Conseguentemente, nulla potrà essere riconosciuto alla parte istante, anche nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze avversarie, in quanto TIM avrebbe, comunque, operato nel pieno rispetto degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti della propria cliente. Si deve, in ogni caso, segnalare che da verifica interna, la linea risulta riattivata a seguito di GU5, sin dal mese di luglio 2021, come emerge dalla stessa schermata relativa alla avvenuta ottemperanza da parte di TIM, allegata dalla controparte in uno alla propria istanza. Infine, si segnala all'ufficio che non risulta nei sistemi di TIM alcun reclamo o, comunque, alcuna richiesta di riattivazione dell'utenza inoltrata all'operatore, in data antecedente all'instaurazione del procedimento GU5. Tale evidenza, unitamente alla mancata prova circa l'invio di tempestivi reclami e segnalazioni, dovrebbe, dunque, condurre l'Ufficio a respingere ogni domanda avversaria, in applicazione del combinato disposto degli artt. 13 e 14 co. 4 delibera 347/18/CONS. Medesima conclusione deve valere per le doglianze aventi ad oggetto la presunta perdita del numero. In primo luogo, si deve rilevare che la cessazione della linea è stata operata legittimamente da TIM, a fronte del gravoso insoluto maturato sull'utenza n. 0771820044. È evidente, infatti, come TIM abbia comunque operato in maniera corretta e legittima, contestando l'inadempimento all'istante e, per l'effetto, risolvendo il contratto e, dunque, cessando la linea; attività questa alla quale non è seguita, comunque, alcuna contestazione o domanda tempestiva, volta alla riattivazione/conservazione o al recupero della numerazione "storica". Si deve, invero, rammentare che l'indennizzo per la perdita della numerazione è liquidabile solo in caso di perdita colpevole della numerazione da parte dell'operatore (ex art.10 dell'Allegato A alla delibera n. 347/18/CONS), ipotesi evidentemente non ricorrente nel caso di specie. A ciò si aggiunga che la cessazione per morosità, non significa che la numerazione sia andata "perduta", come vorrebbe far intendere l'istante. Peraltro, sia consentito segnalare all'Ufficio che con PEC del 9.11.2021 (allegata in uno alla istanza di definizione), la parte istante ha rinunciato espressamente alla riattivazione dell'utenza; con ciò, di fatto, abdicando volontariamente al diritto di conservare la numerazione storica attiva. Nessun indennizzo potrà, dunque, essere riconosciuto all'istante nemmeno sotto tale profilo". Poste tali premesse, la società convenuta chiedeva il rigetto dell'istanza in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provata. In sede di repliche: con note di repliche del 13.09.2021 l'utente contestava le avverse deduzioni del Gestore in quanto infondate in fatto ed in diritto ed insisteva per l'accoglimento delle proprie domande; in particolare, osservava: "1) **CIRCOSTANZA NON SUPERABILE:** La maggiore e insuperabile circostanza emersa dal procedimento è che al momento della sospensione della linea e della successiva cessazione la rappresentata vantava un credito nei confronti di Tim. È emerso dagli atti ed è un fatto incontrovertibile che la Sig.ra Marconi aveva (ed ha) un credito con Tim di € 891,43 e che il debito (poi saldato) all'epoca della sospensione era pari ad € 740,78. È altrettanto pacifico che la circostanza era conosciuta da Tim poiché ha ricevuto un reclamo ed un sollecito per la restituzione della somma. Pur volendo ipotizzare una compensazione tra credito e debito, al momento della sospensione del servizio la rappresentata era comunque creditrice nei confronti del gestore per la parte rimanente

del credito pari a € 150,65. Questi fatti inopponibili sono sufficienti a rendere illegittima la condotta di Tim e attribuiscono all’istante il diritto di ripristinare i propri diritti lesi attraverso il riconoscimento degli indennizzi richiesti. Ma oltre queste considerazioni vi sono ulteriori contestazioni giuridiche che sono state mosse e che si specificheranno nei punti successivi. Concludendo sul punto, è bene segnalare una decisione dell’AGCOM (allegato 1 bis) che ha dichiarato illegittima l’interruzione del servizio disposta dall’operatore sulla base dell’errato presupposto della morosità dell’utente, in realtà non sussistente. (AGCOM, Delibera 84/11/CIR). Ancor più pertinente è la delibera n. 88/10/CIR dell’AGCOM (allegato 2 bis) con la quale è stata dichiarata illegittima la sospensione della linea a seguito dell’omessa regolarizzazione della posizione contabile dell’istante. Il caso prevedeva proprio una mancata compensazione tra credito e debito del cliente (l’operatore “non ha provveduto alla regolarizzazione della posizione amministrativa contabile, omettendo la prospettata compensazione tra le partite di credito e quelle di debito”) e l’omissione del gestore ha così determinato la sospensione illegittima della linea (“L’omessa regolarizzazione della posizione amministrativa contabile ha conseguentemente determinato le due sospensioni del servizio telefonico”).
2) FATTI NON CONTESTATI E DUNQUE PACIFICI: A pagina 5 della memoria, Tim ammette che la linea è stata sospesa e poi cessata ma non fornisce alcuna documentazione per provare le date in cui questi eventi sono collocabili nel tempo. Inoltre l’operatore non contesta le date di inizio e fine dei disservizi (utili a quantificare gli indennizzi) ma si limita a sostenere (in maniera peraltro impropria) che l’istante non abbia provato tali date. Se dunque non vengono prodotte evidenze probatorie diverse da quelle indicate dall’istante si deve dare per assodato che la ricostruzione dei fatti operata dallo scrivente è attendibile e pacifica in quanto corredata da materiale probatorio. Allo streguo, nessuna contestazione è stata fatta per le richieste contenute ai punti 5 (rimborso di quanto pagato al recupero crediti), 6 (indennizzo per mancata risposta a reclamo) e 7 (rimborso spese per la procedura di definizione) dell’atto introduttivo della definizione. Ma il punto fondamentale non contestato da Tim riguarda la mancata risposta a reclamo e la sua relazione con la sospensione amministrativa (prima) e la cessazione per morosità (poi). Lo scrivente ha infatti sostenuto che Tim ha ricevuto un reclamo in data 28.8.20 (ed un sollecito il 3.11.20) ed ha operato la sospensione dei servizi l’1.9.20, contravvenendo a quanto disposto negli artt. 17 e 19 delle CGC (si rimanda all’atto introduttivo per tutti i dettagli). La giurisprudenza è concorde nel ritenere indennizzabile la sospensione dei servizi avvenuta senza aver dato riscontro ad un reclamo: AGCOM, Delibera 23/10/CIR, AGCOM, Delibera 50/10/CIR e AGCOM, Delibera 44/11/CIR e altre conformi. Ebbene sul punto non vi è traccia di nessun tipo di considerazione da parte di Tim che ha completamente glissato sulle contestazioni mosse. Poiché i fatti elencati poc’anzi non sono stati contestati in maniera specifica, ovvero non sono stati contrastati con fatti avversi o logicamente incompatibili, devono considerarsi fatti pacifici ai sensi dell’articolo 115, comma 1, c.p.c., recentemente modificato ad opera della legge n. 69/2009, norma cui si rifanno regolarmente i Corecom di tutta Italia (Corecom Lazio Delibera n. 23/12, Corecom Emilia- Romagna Delibera n. 15/10; Corecom Lombardia Delibera n. 17/12 ed altre). La giurisprudenza pacificamente a riguardo sostiene che: devono essere considerati come non contestati e

quindi provati, i fatti su quali il convenuto ha mantenuto il silenzio (Cassazione sent. N. 761/2002) e ancora, “L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, comma 1, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontrovertibili e non richiedenti una specifica dimostrazione.” (Cassazione civile, sez. III, 19/08/2009, n. 18399). 3) REPLICHE ALLA MEMORIA DI TIM: SULL'INAMMISIBILITÀ: Tim sostiene che la domanda non è ammissibile per la sua “natura dichiaratamente risarcitoria”. Non vi è alcuna richiesta risarcitoria nell’atto introduttivo della definizione, né dichiarata né implicita. Ogni richiesta di indennizzo è stata puntualmente calcolata sulla base delle evidenze documentali e prendendo a parametro l’Allegato A della Delibera 347/18/CONS. Riguardo la giurisprudenza citata dalla controparte relativamente alla natura risarcitoria della domanda, è sufficiente sottolineare che si tratta di una pronuncia vecchia di oltre 10 anni che applica un regolamento sugli indennizzi (173/11/CONS) ampiamente superato. L’attuale regolamento sugli indennizzi stabilisce con l’art. 2 che “Nella decisione delle controversie di cui al comma 1 si applicano gli indennizzi contrattuali se più favorevoli per l’utente rispetto a quelli previsti dal presente regolamento”. La norma è applicabile al caso di specie poiché la carta servizi Tim prevede indennizzi meno favorevoli per l’istante, non v’è dubbio quindi che siano applicabili gli indennizzi richiesti dallo scrivente. 4) REPLICHE ALLA MEMORIA DI TIM: GENERICITÀ ED INDETERMINATEZZA NELLA DESCRIZIONE DEI FATTI: Nella memoria di Tim più volte la controparte asserisce che l’istante lamenterebbe una doppia fatturazione ma è una affermazione che non trova alcun riscontro. Nella descrizione dei fatti, nelle richieste di indennizzo e/o rimborso e nei disservizi selezionati sulla piattaforma di Conciliaweb non si è mai stata fatta parola di doppia fatturazione. Ne discende che non esiste alcun dovere di produrre le fatture pagate due volte perché tali fatture e i relativi pagamenti non esistono, parimenti anche lo sforzo della controparte di citare la giurisprudenza dei Corecom riguardo la doppia fatturazione è del tutto inutile e fuori contesto. In relazione alla richiesta di rimborso per i pagamenti errati, l’unica cosa che andava provata, ed è stato fatto, sono i bonifici avvenuti il 22.8.20 (anche in questo caso, non è affatto vero che non sia stata indicata la data) e prodotti nel procedimento con l’allegato 1 dell’atto introduttivo. Infine, per quanto riguarda le valutazioni della genericità delle contestazioni, è necessario smentire ancora una volta ciò che scrive Tim. Nei punti 3, 4, e 6 dell’atto introduttivo sono riportate con estrema precisione le date di inizio e fine del disservizio e le relative richieste utilizzando come parametro la delibera sugli indennizzi e le Condizioni Generali di Contratto per verificare la correttezza dell’operato ed ogni punto è corredata da opportuno materiale probatorio. 5) REPLICHE ALLA MEMORIA DI TIM: L'ESECUTRICE DEI PAGAMENTI ERRATI: Più di una volta Tim ha contestato il soggetto che ha effettuato i pagamenti errati, sostenendo che la sig.ra Emilia Curcio è estranea al procedimento. Nonostante sia una fievole contestazione è bene smentire l'affermazione con del materiale probatorio. La sig.ra Curcio (madre della rappresentata) è delegata dalla società istante nella gestione dei pagamenti che

riguardano l'attività lavorativa con apposita delega, ma in ogni caso il conto corrente dal quale vengono effettuati i pagamenti è intestato a Marcone Ristorazione s.a.s. di Marcone Francesca & C., tale circostanza si evince dall'estratto conto con il quale vengono (nuovamente) riportati i pagamenti errati e l'intestazione del conto (allegato 3 bis). Nella schermata catturata dal sito internet di Tim Business si evince che il conto corrente 872002 sul quale sono stati fatti i pagamenti appartiene all'operatore (allegato 4 bis). Tanto è sufficiente per rinnovare la richiesta di rimborso di € 891,43.

6) REPLICHE ALLA MEMORIA DI TIM: FATTI NON PROVATI DA TIM: Nel punto 3 della memoria di Tim vi sono alcune affermazioni che non trovano alcun riscontro e non sono adeguatamente supportate dalla documentazione probatoria che è stata allegata nel vano tentativo di dimostrare che siano state rispettate le norme 19 e 20 delle Condizioni Generali di Contratto. In primo luogo è questa stessa difesa, nel descrivere i fatti, a sostenere che la cliente è divenuta appositamente morosa perché non è riuscita in nessun modo ad avere riscontro da Tim quando chiedeva il rimborso dei pagamenti errati. Le innumerevoli telefonate al servizio clienti e le due pec del 28.8.20 e del 3.11.20 sono risultate inutili e così si è reso necessario non pagare una fattura nel tentativo di avere ascolto dalla società (riguardo il diritto di tutelare il suo credito si rimanda al punto successivo). Ribadito questo concetto, è opportuno sottolineare che i documenti 1 e 2 allegati da Tim non riportano né una data né la prova che siano stati consegnati alla cliente e dunque non hanno alcun valore probatorio. In secondo luogo, solo la fattura n. 8N00176302/2020 di € 166,42 (ovvero la prima dell'elenco riportato da Tim) non è stata pagata dalla cliente con l'intento di protestare per le mancate risposte alle richieste di rimborso, le altre fatture elencate da Tim si riferiscono ad un periodo successivo alla sospensione della linea, che come detto è stata operata in data 1.9.20 e non sono state pagate perché l'operatore non stava erogando alcun servizio (si precisa che in seguito all'avvio del recupero del credito da parte del gestore, tutte le fatture sono state pagate e che attualmente non risultano insoluti conosciuti dalla cliente). Si è già detto dell'irrilevanza giuridica degli allegati 1 e 2 e si intende porre in evidenza un'altra importante contestazione riguardo l'allegato 3, chiedendo che questa documentazione non venga presa in considerazione. La Tim, infatti, allega solamente la ricevuta di accettazione di una pec del 10.12.20 ma non allega il contenuto della comunicazione e tale omissione rende anche in questo caso giuridicamente irrilevante il documento. L'inutilità dell'allegazione deriva dal fatto che Tim deve dimostrare che la comunicazione della risoluzione contrattuale sia avvenuta nel rispetto dell'art. 20 delle CGC, poiché la norma stabilisce che l'operatore fornisce un preavviso di 10 giorni prima della risoluzione del contratto. Dunque se è provata la consegna del documento alla controparte, non è provato che il contenuto rispetti le norme previste da Tim nelle sue condizioni contrattuali.

7) REPLICHE ALLA MEMORIA DI TIM: L'OPERATO CONTRA JUS DI TIM: Ancora nel punto 3 della memoria di Tim. L'operatore sostiene che i pagamenti indebiti non risultano a sistema. Tale circostanza non ha alcuna rilevanza poiché i pagamenti sono stati ampiamente provati (allegato 1 dell'atto introduttivo e allegato 3 bis della contro deduzione) e devono essere restituiti. Viene sostenuto altresì che la cliente avrebbe dovuto avere l'autorizzazione di Tim per portare a compensazione i pagamenti indebiti e che non avrebbe dovuto deliberatamente

rifiutarsi di pagare le fatture. Tale circostanza non aderisce al disposto dell'art. 1460 c.c. che stabilisce che "nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto". Sul punto la Suprema Corte dichiara che: "Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma." (Cassazione Sent. N. 1362/2017). Dunque la sig.ra Marcone non ha fatto altro che dare attuazione ad una regola in base alla quale, nei contratti corrispettivi ciascuna prestazione trova la sua giustificazione nell'altra, cosicché la mancata esecuzione dell'una legittima la mancata esecuzione dell'altra, dando così attuazione ad un principio generale di tutela del contraente adempiente, in questo caso specifico, della tutela del suo credito. Si tenga presente che stiamo parlando dell'agosto del 2020, in piena pandemia, e che la società in questione svolge attività di ristorazione dunque ogni centesimo del proprio guadagno o delle proprie spese poteva gravare in maniera considerevole sul bilancio. Infine, Tim conclude sul punto sostenendo che la sua condotta non può essere considerata contra ius perché "esattamente prevista dal contratto", tuttavia non ci dà prova di queste previsioni. In altre parole, Tim sostiene di aver adempiuto al contratto ma non esibisce lo stesso e non ci dice in maniera precisa quale sarebbe la parte del contratto che è stata presa in considerazione. Riguardo l'onere probatorio di produrre il contratto fonte del rapporto, purtroppo questo non può essere adempiuto dall'istante (come chiede la controparte nella pagina 4 della memoria) perché non ne è in possesso in quanto l'operatore non ne ha mai inviato una copia a seguito della sottoscrizione telefonica.

8) REPLICHE ALLA MEMORIA DI TIM: PERDITA DI NUMERAZIONE E RINUNCIA ALLA RIATTIVAZIONE: Vi sono ben tre ragioni per ritenere illegittima la cessazione della linea da parte di Tim: 1) è stato violato il combinato disposto degli artt. 17, 19 e 20 delle CGC di Tim. Come più volte illustrato, l'operatore avrebbe dovuto prima rispondere al reclamo della sig.ra Marcone e solo dopo avrebbe potuto sospendere la linea e poi eventualmente cessarla; 2) è stato violato l'art. 20 delle CGC di Tim. L'operatore non ha fornito alcuna prova di aver inviato una pec o una raccomandata contenente l'intimazione ad adempiere con un preavviso di 10 giorni nel rispetto della norma citata; 3) in ogni caso, anche se le contestazioni precedenti dovessero essere superate, sin dall'inizio l'istante è stata creditrice nei confronti di Tim e per tutelare il suo credito si è reso necessario saltare il pagamento di una fattura, ne consegue che una risoluzione per morosità non ha alcun motivo di esistere ed è illegittima. Infine, riguardo la contestazione dell'operatore riguardo la presunta rinuncia alla riattivazione della linea, è utile prendere in considerazione alcune date. - Il 14.2.21 ed il 23.2.21 sono state cessate rispettivamente il servizio RTG e ADS (fatto provato con l'allegato 5 dell'atto introduttivo), tale notizia non è mai stata resa nota all'istante se non nell'ambito del GU5 promosso dallo scrivente (i cui atti sono a disposizione del

Corecom). - Il 3.7.21 è stato avviato il GU5 439080. - Il 14.7.21 il Corecom Lazio ha emesso il provvedimento di ottemperanza chiedendo a Tim di ripristinare i servizi entro il 21.7.21 (provvedimento inadempito). - Il 27.7.21 la Tim ha attivato la deviazione di chiamata, sopperendo momentaneamente alla sospensione del servizio voce mentre, invece, il servizio internet ha continuato a non essere riattivato (circostanza più volte contestata nel GU5 dallo scrivente). - L'1.10.21 Tim scrive nel fascicolo del GU5: "Il territorio ha preso in esame delle alternative per risolvere il problema ma purtroppo non sono applicabili.". - Il 9.11.21 lo scrivente ha inviato la pec avente ad oggetto la rinuncia alla riattivazione dopo aver constatato l'impossibilità di procedere in tal senso. In primo luogo è inesatto ciò che scrive la controparte: "Si deve, in ogni caso, segnalare che da verifica interna, la linea risulta riattivata a seguito di GU5, sin dal mese di luglio 2021, come emerge dalla stessa schermata relativa alla avvenuta ottemperanza da parte di TIM, allegata dalla controparte in uno alla propria istanza.", se tale affermazione fosse vera non saremo qui a parlare di cessazione del contratto. La linea è stata cessata per morosità e questo è un fatto ammesso anche dalla controparte in apertura di memoria. A questo si aggiunga che dal 3.7.21 (avvio GU5) all'1.10.21 (data in cui Tim dichiara che le alternative per risolvere il problema non sono applicabili) sono trascorsi ben 90 giorni nei quali Tim non è riuscita a riattivare un'utenza. In questo contesto si inserisce la pec con la quale si rinuncia alla riattivazione della linea constata l'impossibilità di risolvere il problema. È evidente che la compagnia ha avuto un lasso di tempo importante per procedere alla risoluzione del problema amministrativo e la rinuncia alla riattivazione non ha fatto altro che riportare lo stato delle cose al 14.2.21 ed il 23.2.21 data in cui sono stati cessati arbitrariamente i servizi da Tim.

9) RIMBORSO SPESE PER LA PROCEDURA: Si insiste sul rimborso anche in considerazione del fatto che Tim non ha opposto alcun argomento a riguardo". Premesso quanto sopra, l'utente insisteva per l'accoglimento delle richieste iniziali formulate nell'atto introduttivo.

3. Motivazione della decisione

Preliminamente, nel rito, si osserva che l'istanza presenta i requisiti di procedibilità ed ammissibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Nel merito, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

i. La richiesta di rimborso dell'importo di euro 891,46 deve ritenersi accoglibile sulla base di quanto acquisito agli atti, atteso che l'istante ha effettuato quattro distinti versamenti bancari a favore della società TIM S.p.A, tutti datati 22 agosto 2020, come si evince dalla copia delle distinte di pagamento depositate ed aventi causale "pagamento bollettini". Sul punto si osserva che, pur essendo i bonifici eseguiti da tale soggetto terzo estraneo – tale Sig.ra Emilia Curcio – il pagamento risulta effettuato per conto della "Marcone Ristorazione Sas" come si evince dall'intestazione del conto corrente nelle reversali di pagamento depositate (cfr. all.1). Orbene, l'erroneo pagamento da parte dell'istante di importi non dovuti (e presumibilmente afferenti bollettini che dovevano essere versati in favore di soggetti terzi) legittima il diritto

dell’istante stesso alla ripetizione delle somme percepite sine titulo, ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile. In punto di diritto, si deve rilevare che la Suprema Corte, III Sezione Civile, con sentenza n.1170 dell’11 febbraio 1999, tenendo distinti l’indebito soggettivo o ex persona e l’indebito oggettivo o ex re, riconosce, riguardo a quest’ultimo, il diritto di ripetizione di quanto prestato a chi ha effettuato un pagamento non dovuto, senza fare alcun riferimento al requisito dell’errore del solvens, né alla sua scusabilità. Pertanto, prescindendo dalla prova dell’errore del solvens, che viene comunque esclusa dalla rosa dei presupposti dell’indebito oggettivo, poiché l’azione di ripetizione si fonda sic et sempliciter sull’inesistenza di una valida causa dell’attribuzione patrimoniale eseguita dal solvens a favore dell’acciens, la Corte di Cassazione, con la sopra citata pronuncia, ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in materia di ripetizione di indebito oggettivo, incombe sull’attore l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del preteso diritto alla restituzione di quanto prestato, vale a dire l’avvenuto pagamento e la originaria o sopravvenuta mancanza del titolo idoneo a giustificare la solutio. Al riguardo, nel caso di specie, la parte istante ha fornito prova di avere onorato con il versamento a mezzo bonifico di importi non dovuti che devono pertanto essere restituiti dal Gestore alla società istante per l’intero. Pertanto, in assenza di prova contraria, la richiesta di rimborso dell’importo di euro 891,46 è accoglibile, in considerazione del fatto che la parte istante ha dimostrato, oltre al fatto materiale dell’avvenuto pagamento, l’inesistenza della causa debendi. ii. Con riferimento alla richiesta di indennizzo per l’interruzione dell’utenza 0771.820044 effettuata dall’operatore in presenza di morosità, deve osservarsi che la domanda non è meritevole di accoglimento. Dall’esame istruttorio, infatti, è emerso che il Gestore TIM ha inviato all’utente il preavviso di distacco a mezzo raccomandata del 23.07.2020 (invero prodotta dallo stesso utente; cfr. all.3) afferente una morosità relativa al conto di aprile 2020; di contro l’istante ha eccepito di aver sospeso i pagamenti in forza di un maggior credito vantato a causa di erronei pagamenti effettuati il 22.08.2020, ovvero un mese dopo la contestazione dell’insolvenza. Sul punto, non è condivisibile la difesa dell’istante in forza del quale l’Operatore pur avendo inviato successive lettere di sollecito, non ha mai preavvisato la società istante della sospensione del servizio; ed infatti, dalla mera lettura della lettera di sollecito di pagamento inviata da TIM a mezzo raccomandata r.r. del 23.07.2020 cit. è possibile leggere: “la invitiamo pertanto, per evitare la sospensione del servizio, a provvedere al versamento di quanto dovuto entro e non oltre 40 gironi dalla data della presente comunicazione”. Tale indicazione, pertanto, costituisce un’inequivocabile formula di preavviso di distacco, al punto che, come confermato dall’utente, persistendo la morosità (rectius: aumentando nelle more l’entità dell’insolvenza), l’Operatore procedeva al distacco allo scadere del 40° giorno successivo dalla predetta comunicazione (ovvero dal 1.09.2020). Sul punto giova evidenziare che, come precisato dall’articolo 4, comma 1 e 2, del regolamento di cui alla delibera Agcom n. 664/06/CONS, allegato A, “(...) L’utente che ha presentato formale reclamo all’operatore in merito all’addebito di un singolo bene o servizio, anche supplementare, può sospenderne il pagamento fino alla definizione della procedura di reclamo” precisando tuttavia che: “L’utente è comunque tenuto al pagamento degli importi che

non sono oggetto di contestazione (...)"'. Più recentemente, la normativa contenuta nell'allegato A della Delibera Agcom 353/19/CONS, all'art. 5, commi 1 e 2 prevede che: "1. Fermo restando l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso, l'operatore, salvi i casi di frode e di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, può disporre la sospensione del solo servizio interessato dal mancato pagamento. 2. Ai fini del comma 1: a) non può intendersi come mancato pagamento il pagamento parziale di una o più fatture da parte dell'utente, qualora il pagamento omesso riguardi addebiti oggetto di contestazione, con riferimento ai quali sia pendente una procedura di reclamo ovvero di risoluzione della controversia ai sensi degli articoli 3 e 14 del presente regolamento; b) il mancato pagamento non può intendersi come ripetuto se nei sei mesi precedenti la scadenza della fattura in questione non risultano ulteriori fatture insolute.". Premesso quanto sopra si osserva quanto segue: a) l'utente versava nello stato di insolvenza già prima di effettuare il versamento delle "somme non dovute" e con riferimento a un conto telefonico afferente a quattro mesi prima (aprile 2020); b) dalla PEC del 28.08.2020, che l'utente definisce come "reclamo" (sul punto si legga meglio infra) non si evince una contestazione specifica sulla fatturazione del Gestore e, invero, neppure è formalizzata alcuna richiesta di regolarizzazione della posizione amministrativa dell'utenza (anche a mezzo compensazione dei crediti); c) tra le fattispecie previste ex art. 5 comma 1 Del. cit., non è prevista la sospensione integrale delle fatture che si fondi - a titolo di mera autotutela - sulla compensazione con crediti asseritamente vantati nei confronti dell'Operatore. Poste tali premesse, non è ammissibile il contegno moroso dell'utente giustificato solo alla luce delle: "innumerevoli telefonate al servizio clienti" (peraltro non tracciate da un codice identificativo) e dalle "due pec del 28.08.2020 e del 3.11.2020" le quali risultando inefficaci allo scopo spingevano questi a valutare del tutto discrezionalmente come "necessario non pagare una fattura nel tentativo di avere ascolto dalla società". Per motivi di completezza si osserva altresì che risulta depositato dall'utente un bollettino di € 740,78 dell'11.06.2021 in favore di TIM, ma che tale pagamento risultava ormai inevitabilmente tardivo in quanto intervenuto a distanza di nove mesi dal distacco dell'utenza (sul punto si veda infra sub. iii.). In conclusione, nel caso in esame dall'istruttoria è emerso che l'utente ha omesso l'integrale pagamento non di una sola fattura, come dedotto in sede di repliche, bensì di ben sei note TIM e più precisamente la n. 2020/8N00176302 di €166.42 con scadenza 13/07/2020; n. 2020/8N00229428 di €175.17 con scadenza 14/09/2020; n. 2020/8N00293197 di €157.00 con scadenza 13/11/2020; n. 2020/8N00352003 di €166.42 con scadenza 13/01/2021; n. 2021/8N00048449 di €143.17 con scadenza 13/03/2021; n. 2021/8N00102385 di €77.38 con scadenza 10/05/2021, afferenti anche morosità che si verificavano in un periodo precedente l'insorgere della vertenza. Pertanto, si rileva che nella fattispecie de qua l'utente ha colpevolmente sospeso l'integrale pagamento delle fatture in regime di autotutela, in assenza di un inadempimento nel gestore nell'erogazione del servizio, senza limitarsi, come pure avrebbe dovuto, a saldare i pagamenti al fine di non incorrere nella sospensione di un servizio, ed agire separatamente nelle opportune sedi – come poi ha fatto – per il recupero delle somme dovute. Non vale come esimente del consumatore, la circostanza che l'utente avesse inviato un sollecito di rimborso in

quanto nelle comunicazioni de quibus – che, come visto, non assurgono a rango di reclamo o contestazione – è possibile semplicemente leggere: “volevo informarla purtroppo per un mio errore ho pagato oltre alla bolletta della Telecom altre quattro bollette di diverso intestatario” (cfr. all. 2). E non solo. A fronte della morosità del proprio Cliente ed in assenza di contestazione specifica, TIM ha dimostrato di aver correttamente inviato i solleciti prima ed il preavviso di risoluzione poi, a mezzo raccomandata r.r. (circostanza peraltro confermata dal deposito documentale effettuato a cura dello stesso utente), rispettando sia i tempi che le modalità previste per procedere al legittimo distacco della linea. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa Autorità deve considerarsi legittima la sospensione della linea disposta dall’operatore per asserita morosità, qualora la stessa sia stata disposta dopo la scadenza del termine dilatorio previsto dal contratto per effettuare il pagamento e qualora preceduta da un congruo preavviso. Poste le sovra riportate motivazioni, la relativa domanda di indennizzo non può essere accolta. iii. Per le medesime motivazioni, conseguentemente, anche la domanda di indennizzo per la perdita della numerazione è inammissibile; sul punto, si osserva altresì quanto segue. Dalla disamina dell’istruttoria, infatti, è emerso come TIM abbia comunque operato in maniera corretta e legittima, contestando l’inadempimento all’istante e, per l’effetto, risolvendo il contratto e cessando la linea. Sul punto, si osserva che l’indennizzo per la perdita della numerazione è liquidabile solo laddove la perdita sia imputabile a condotta colpevole dell’operatore (ex art.10 dell’Allegato A alla delibera n. 347/18/CONS). A ciò si aggiunga che la cessazione per morosità, non significa che la numerazione sia definitivamente perduta, a condizione che alla sospensione della linea sia seguita, comunque, da una contestazione o domanda tempestiva, volta alla riattivazione/conservazione o al recupero della numerazione “storica”. La tempestività dell’intervento non è data rinvenirla nel caso di specie atteso che l’utente ha colpevolmente atteso nove mesi per il saldo della morosità pregressa e dieci per introdurre l’istanza per il provvedimento temporaneo GU5 volto alla rassegnazione del numero. Il contegno tardivo dell’utente e la morosità erano tanto conclamate al punto che, di fronte l’impossibilità tecnica di riattivare la numerazione, la società istante si vedeva costretta a rinunciare alla riattivazione medesima (cfr. mail del 9.11.2021, all. 6). Più in generale, si osserva che il contengo tenuto dall’utente successivamente alla sospensione della linea non può prescindere dal concorso del fatto colposo manifestato dal creditore; in forza di tale principio, infatti, se l’utente, creditore dell’indennizzo da inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l’ordinaria diligenza per evitarlo, l’indennizzo può essere diminuito o escluso proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze. Alla stregua di quanto argomentato la relativa domanda di indennizzo non può ritenersi fondata. iv. Stante le motivazioni espresse ai punti sub. ii. e iii. non può considerarsi ammissibile la domanda di rimborso delle fatture per € 543,97 per quanto percepito da TIM con il pagamento (tardivo) dell’11.6.2021. v. in relazione alla richiesta della società istante avente ad oggetto il riconoscimento di un indennizzo per mancata risposta al reclamo da parte dell’operatore, deve rilevarsi l’impossibilità di ricondurre la fattispecie concreta alla ipotesi disciplinata dall’articolo 8, comma 4, allegato A, della delibera Agcom n. 179/03/CSP in combinato disposto con l’articolo 11 comma 2, allegato A, della

medesima delibera, che prevede l'obbligatorietà della risposta in forma scritta entro quarantacinque giorni in caso di rigetto del reclamo, e il cui mancato rispetto è idoneo a far sorgere, in capo all'utente, il diritto al riconoscimento di un indennizzo. Deve rilevarsi, difatti, che l'articolo 1, comma 1, lettera d), allegato A, della delibera n. 179/03/CSP, definisce il “reclamo” come “l’istanza con cui l’utente si rivolge direttamente all’organismo di telecomunicazioni per segnalare un disservizio, ovvero una questione attinente all’oggetto, le modalità o i costi della prestazione erogata”. Le norme definitorie hanno la funzione di individuare l’ambito di riferimento della disciplina, limitandone altresì l’ambito di applicazione, con la conseguenza che deve ritenersi esclusa l’applicabilità della disciplina contenuta nella delibera n. 179/03/CSP a tutte le comunicazioni che non siano riconducibili alla nozione di reclamo ivi contenuta. A tal proposito, si rileva come l’istante, nella lettera PEC del 28.08.2020 inviata all’operatore, si limiti ad informare l’Operatore dell’erroneo pagamento e ad invitarlo ad erogare un rimborso. Pertanto tale comunicazione non risulta diretta a segnalare un disservizio o una problematica attinente la prestazione erogata o la fatturazione emessa da TIM e, quindi, la mancata risposta da parte dell’operatore non giustifica il riconoscimento di un indennizzo (così Agcom Delibera n. 46/10/CIR: Conformi: Agcom Delibera n. 22/11/CIR Agcom Delibera n. 48/11/CIR - Agcom Delibera n. 76/11/CIR). vi. Con riferimento alla domanda sub vi) recante la richiesta di “storno insoluti”, la stessa non può essere accolta stante la genericità della medesima. L’istante, infatti, si è limitato genericamente a richiedere lo storno dell’insoluto, senza indicazione delle voci di costo contestate, non consentendo, quindi, a questo CoReCom la ricostruzione della vicenda in relazione alla morosità lamentata come illegittima dall’istante. Al riguardo si richiama l’orientamento costante di questo Comitato, così come della stessa Autorità Garante per le Comunicazioni, in virtù del quale l’istante è tenuto ad adempiere quanto meno all’obbligo di dedurre, con minimo grado di precisione, quali siano i fatti ed i motivi alla base della richiesta allegando la relativa documentazione. Al contrario, in mancanza di documentazione a sostegno delle richieste formulate dall’utente, l’istanza risulta generica ed indeterminata (ex multis, Delibera Agcom 68/16/CIR). Ad ogni buon conto, sul punto risulta altresì cessata la materia del contendere atteso che l’utente in sede di repliche precisava: “che in seguito all’avvio del recupero del credito da parte del gestore, tutte le fatture sono state pagate e che attualmente non risultano insoluti conosciuti dalla cliente”.

Si compensano le spese di procedura.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Di accogliere parzialmente l'istanza della società **M. Rxxx S.A.S. Dxxx Mxxx Fxxx & xxx** nei confronti della società TIM S.p.A., che pertanto è tenuta a corrispondere all'utente il seguente importo maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza: € 891,46 (ottocentonovantuno/46) a titolo di rimborso per il pagamento di somme non dovute.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 16/6/2023

f.to

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini